

## **Deliberazione n. VII/13856 del 29.07.03**

### **Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia.**

#### **RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente";
- il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio" che stabilisce, tra l'altro, relativamente ai suddetti inquinanti, i valori limite e le soglie di allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, nonché il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

#### **DATO ATTO che:**

- la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale 28/10/2002, n. 10863, coerentemente con quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 351/99 e in applicazione del decreto ministeriale 60/02, ha disposto il Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, modificando quello precedente, approvato con d.G.R. 19/10/2001, n. 6501;
- il suddetto Piano d'azione, relativo alle zone ed ai comuni critici, agli agglomerati, alla zona di risanamento ed alla zona di mantenimento del territorio lombardo, così come definiti con la d.G.R. 19/10/2001, n. 6501, sopra richiamata e con la d.G.R. 6/12/2002, n. 11485, ha comportato, nella trascorsa stagione invernale 2002-2003, l'adozione di provvedimenti di emergenza al verificarsi del raggiungimento delle soglie di attenzione e di allarme fissate per gli inquinanti biossido di azoto, monossido di carbonio, biossido di zolfo, ozono e PM10, prodotti dal traffico veicolare, dagli impianti termici, civili ed industriali e dagli impianti industriali;
- ai fini del conseguimento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, recepite dal d.m. 60/02, il Piano d'azione in argomento è affiancato da altre azioni della Regione Lombardia, perseguite mediante lo sviluppo:
  - del Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (P.R.Q.A.), oggetto peraltro dell'obiettivo specifico 9.7.1. del Piano Regionale di Sviluppo della VII Legislatura;
  - dell'Obiettivo di Governo Regionale B – T01 "Interventi per la riduzione delle immissioni e la mobilità compatibile" (Libro Azzurro);
  - dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia, sottoscritto in data 2 febbraio 2001 con i Ministeri dell'Ambiente e del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica;
  - dell'Atto Integrativo del suddetto Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 5 settembre 2002;

- le predette azioni, intraprese o programmate, potranno esprimere piena efficacia in un contesto di raccordo con la problematica generale delle emissioni in atmosfera, affrontata sia a livello locale, sia a livello nazionale, secondo gli obiettivi di contenimento dell'inquinamento atmosferico previsti dai Protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento transfrontaliero, dal Protocollo di Kyoto relativo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici e dalle Direttive europee sul contenimento delle emissioni;
- nella situazione attuale, traffico e produzione di energia costituiscono i settori che concorrono maggiormente alla emissione degli inquinanti tradizionali e dei gas serra; in particolare, il traffico stradale rappresenta il principale fattore di pressione sulla qualità dell'aria nelle aree urbane;
- i dati relativi alla qualità dell'aria forniti dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) della Lombardia evidenziano un'elevata criticità per il rispetto dei limiti fissati per il particolato fine (PM10), relativamente al quale il d.m. 60/2002 prevede, da conseguire entro il 2005, il limite di 40 microgrammi/mc, come concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc, come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno;
- le concentrazioni di PM10 che si rilevano in Lombardia sono lontane dai valori limite, con riferimento sia alle concentrazioni medie annuali, sia, soprattutto, al numero di giorni di superamento della soglia di 50 microgrammi/mc; ciò è dovuto anche al fattore meteorologico in quanto la Lombardia, in particolare e la Pianura Padana, in generale, rappresentano una zona climatologicamente svantaggiata rispetto alla capacità dell'atmosfera di disperdere gli inquinanti; la presenza della barriera alpina, infatti, determina condizioni peculiari, che risultano uniche rispetto alla situazione italiana ed europea; i fattori più caratteristici sono rappresentati dalla debole intensità del vento e da una circolazione dell'atmosfera nei bassi strati separata da quella degli strati superiori: ciò ostacola il ricambio delle masse d'aria e induce fenomeni di persistenza ed accumulo delle masse d'aria inquinate all'interno del bacino padano;
- l'esito dei lavori connessi con il progetto PUMI "Il particolato fine nell'atmosfera urbana milanese", che ha visto la partecipazione del Politecnico di Milano, delle Università di Milano e della Bicocca, della Stazione Sperimentale dei Combustibili, del Comune di Milano, dell'A.R.P.A. della Lombardia, della Fondazione Lombardia per l'Ambiente (F.L.A.) e della stessa Regione Lombardia, così come altri studi e ricerche effettuati in relazione all'inquinamento da polveri sottili, confermano in maniera documentata la prevalente origine antropica del PM10 e la presenza, in tale inquinante, di composti di provata pericolosità per la salute umana e, pertanto, supportano la doverosità dell'adozione di provvedimenti di riduzione delle emissioni, finalizzati a ridurre il rischio di raggiungimento di picchi elevati di inquinamento atmosferico che, una volta instauratisi, sono difficilmente riconducibili entro i valori limite di qualità dell'aria ambiente, date le particolari caratteristiche meteorologiche della pianura padana, sopra evidenziate;
- l'analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate negli ultimi 5 anni dall'A.R.P.A. evidenzia che:
  - il periodo critico per il PM10 inizia, mediamente, nell'ultima settimana di novembre;
  - approssimativamente dal 25 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo, in coincidenza con la festività natalizia, le concentrazioni sono in diminuzione per effetto, in particolare, della riduzione delle emissioni da traffico;
  - i mesi di gennaio e febbraio sono caratterizzati dalle concentrazioni più elevate dell'anno,, in presenza di una piovosità statisticamente scarsa.

**RITENUTO**, sulla base delle considerazioni sopra esposte e, in particolare, delle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, nonché dell'esperienza maturata sul piano operativo, anche in raccordo con le altre istituzioni coinvolte nella fase gestionale dell'emergenza, tenuto altresì conto dell'esigenza di contenimento, nei limiti possibili, del disagio della popolazione, in relazione alle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali,

soprattutto nelle giornate infrasettimanali, di modificare il Piano d'azione di cui alla precedente deliberazione 28/10/2002, n. 10863, prevedendo:

- il blocco programmato permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti, dal 1 novembre al 20 dicembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio (29 per l'anno bisestile), con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta regionale;
- il blocco totale domenicale, in date programmate, secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dalla medesima Giunta, unitamente all'individuazione dei soggetti e dei veicoli ammessi a deroga.

**RITENUTO**, altresì, al fine di dare maggiori incisività ed efficacia ai provvedimenti previsti nel presente Piano d'azione, anche dal punto di vista gestionale, di unificare le zone critiche di Milano, di Como e del Sempione, come individuate dalla D.G.R. 19/10/2001, n. 6501, in una zona denominata "Zona Critica Unica di Milano/Como/Sempione", in ragione della contiguità, della omogeneità di uso del territorio e dell'appartenenza ad un unico bacino aerologico delle stesse.

**VISTO** il documento tecnico predisposto dalla competente Struttura Protezione Aria, in collaborazione con l'A.R.P.A., nel quale sono indicati, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 351/99, i provvedimenti per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, come specificati nel documento medesimo.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

recepite le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico autoveicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'Allegato A) alla d.G.R. 19/10/2001 e nella d.G.R. 6/12/2002, n. 11485";
2. di stabilire che il suddetto documento sostituisca l'allegato A alla d.G.R. 28/10/2002, n. 10863;
3. di individuare, ai fini dell'applicazione del Piano d'azione di cui alla presente deliberazione, la "Zona Critica Unica di Milano/Como/Sempione", comprensiva delle zone critiche di Milano, di Como e del Sempione, come definite dalla D.G.R. 19/10/2001, n. 6501;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al traffico autoveicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'allegato A) alla d.G.R. 19/10/01, n. 6501 e nella d.G.R. 6/12/02, n. 11485.

(Sostituisce l'Allegato D) alla d.G.R. 19/10/2001, n.6501)

## PUNTO 1 - Indicazioni generali

### a) Applicazione delle misure e dei provvedimenti:

- nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia, individuati dalle dd.G.R. 19/10/01, n. 6501 e 6/12/02, n. 11485, per quanto concerne le misure sul traffico, di cui al PUNTO 2 e sugli impianti di produzione di energia elettrica, secondo le disposizioni di cui al PUNTO 4;
- su tutto il territorio regionale, per quanto concerne le misure per l'inquinamento da ozono.

### b) Rilevamento e comunicazione dei dati di qualità dell'aria alle Autorità che adottano i provvedimenti ed ai soggetti interessati

L'ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, trasmette i dati relativi e il bollettino meteorologico alle amministrazioni regionale, provinciali e comunali interessate, nonché ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica con potenzialità termica superiore a 100 MW, soggetti alle misure previste al punto 4, entro le ore 11.00 di ogni giorno.

### c) Comunicazione dei provvedimenti di competenza regionale

La Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessati al fine di segnalare la possibile adozione di provvedimenti.

L'eventuale ordinanza del Presidente della Giunta Regionale verrà inviata ai Comuni, alle Province ed alle Prefetture interessati.

### d) Cessazione degli effetti dei provvedimenti regionali adottati

L'eventuale ordinanza presidenziale cessa i propri effetti a seguito della comunicazione inoltrata dalla competente struttura regionale alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessati.

### e) Esclusioni e deroghe ai provvedimenti di blocco del traffico

Per quanto riguarda i provvedimenti di blocco del traffico veicolare, l'Autorità competente - il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni - può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici.

I sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio. Tale deroga è valida per tutta la zona critica a cui appartiene il comune.

## PUNTO 2 - Provvedimenti relativi alla circolazione autoveicolare da assumere nella stagione invernale

Nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre e dal 7 gennaio al 28 febbraio (29 per l'anno bisestile)

Blocco del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, degli autoveicoli e dei motoveicoli non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Sono esclusi dal blocco:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.)
- gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 01.01.93;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- motoveicoli e ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE.

Blocco del traffico nelle giornate di domenica, per un numero massimo di quattro giornate, secondo le indicazioni della Giunta regionale, per tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle 20,00.

Sono esclusi dal blocco:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE.

Il blocco del traffico nella giornata di domenica può essere revocato dalla competente struttura regionale per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all'abbattimento degli inquinanti.

### **PUNTO 3 - Misure per il contenimento dell'inquinamento da ozono**

Al raggiungimento, in almeno una stazione di rilevamento ubicata sul territorio della Provincia, della soglia di attenzione di 180 microgrammi/mc, come concentrazione media oraria, è demandata alla Provincia l'informazione alla popolazione, con l'invito a limitare l'uso degli autoveicoli e dei motocicli e le emissioni di COV (composti organici volatili); l'Autorità competente provvede inoltre all'intensificazione dei controlli per il rispetto dei limiti di velocità dei veicoli.

### **PUNTO 4 - Misure per il contenimento delle emissioni di NO2 dagli impianti per la produzione di energia elettrica, con potenzialità termica superiore a 100 MW**

Dopo il terzo giorno consecutivo di superamento del valore limite di NO<sub>2</sub>, pari a 200 microgrammi/mc come media oraria ovvero dopo il superamento, per tre ore consecutive, della soglia di allarme, pari a 400 microgrammi/mc, come attestato dai bollettini sui livelli di concentrazione degli inquinanti inviati quotidianamente dall'A.R.P.A., i gestori degli impianti di produzione di energia elettrica, ad esclusione di quelli alimentati con fonti rinnovabili (come definite dalla legge 9/1/1991, n. 10), aventi potenzialità termica > 100 MW, che insistono in zona critica o entro 15 Km dalla zona critica o agglomerato interessati, non devono superare il 75% dell'emissione massima autorizzata e comunque non devono aumentare il flusso di massa giornaliero degli NO<sub>x</sub> calcolato sulla media dei flussi di massa emessi nei 3 giorni precedenti di esercizio.

Tale limitazione vale per le sezioni di impianto che hanno limiti di emissione superiori o uguali a 200 mg/mc, riferiti al 3% di ossigeno libero.

Il superamento del valore limite o della soglia di allarme è attestato dalla misura rilevata e validata dall'A.R.P.A. della Lombardia, in un numero di stazioni pari o superiore al 50% del totale delle stazioni funzionanti nelle zone critiche o agglomerato.

Al fine di stabilire l'avvenuto superamento del limite o della soglia di allarme, che deve essere opportunamente validato, è necessario che per ogni zona critica o agglomerato siano funzionanti almeno 2 stazioni di rilevamento e che entrambe misurino il suddetto superamento.

Analogo provvedimento viene attivato per l'impianto avente potenzialità termica superiore a 100 MW, la cui rete di rilevamento aziendale verifichi in almeno una stazione il superamento del valore limite.

\* \* \*

E' fatta salva la competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23/12/1978, n.833, ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia su tutto il territorio regionale o su porzioni sovracomunali di esso, in caso di gravissimi ed eccezionali episodi di inquinamento atmosferico, ai fini della tutela della sanità pubblica.